UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO

CORTE DI APPELLO FEDERALE

N.R.G. 7/2023

A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 22 febbraio 2024, la Corte di Appello Federale, riunitosi in videoconferenza come previsto dal provvedimento del Presidente della Corte di Appello Federale, composto da:

Avv. Bernardo De Stasio	Presidente
Avv. Pasquale Visone	Componente
Avv. Michele Girardi	Componente supplente, relatore est.

ha deliberato la seguente

DECISIONE

nel ricorso in riassunzione *ex* art. 35 del Regolamento di Giustizia UITS presentato a mezzo pec in data in data 22 gennaio 2024 dalla sig.ra Anna Rita Longo, ed avente ad oggetto l'impugnazione della decisione del Tribunale Federale con la quale il Giudice di primo grado ha dichiarato *«TOMMASI Francesco responsabile per gli illeciti disciplinari ascritti e, ritenute sussistenti le aggravanti contestate, applica al medesimo la sanzione disciplinare della sospensione da ogni attività sportiva, sociale e federale per la durata di anni 5 (cinque) - LONGO Anna Rita, responsabile per gli illeciti disciplinari ascritti e, ritenute sussistenti le aggravanti contestate, applica alla medesima la sanzione disciplinare della sospensione da ogni attività sportiva, sociale e federale per la durata di anni 1 (uno)»*.

FATTO

1.

Con atto trasmesso a questa Corte in data 22 novembre 2023, i sig.ri Tommasi e Longo hanno presentato formale ricorso in appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale Federale, con la quale il Giudice di primo grado ha sospeso il sig. Tommasi e la sig.ra Longo, rispettivamente, per 5 anni e 1 anno dalle attività sportive e sociali.

La vicenda sottoposta all'attenzione del Tribunale Federale riguardava i fatti emersi a seguito di una verifica ispettiva eseguita in data 12 febbraio 2023 dall'Unione Italiana Tiro a Segno nella Sezione TSN di Lecce Principe di Piemonte.

In particolare, all'esito di una specifica verifica di ordine contabile-amministrativo-gestionale la Commissione UITS riscontrava diverse irregolarità in seno alla Sezione TSN; la Procura Federale, pertanto, in data 6 marzo 2023 provvedeva ad iscrivere il procedimento nel Registro delle notizie per poi avviare le relative indagini e annesse attività istruttorie.

L'avviso di conclusione delle indagini, emesso in data 29 giugno 2023, veniva comunicato ai deferiti in data 5 luglio 2023 e, il successivo 4 agosto 2023, la Procura Federale deferiva a giudizio i sig.ri i Tommasi, Fazzini, Rizzello, Marenaci, Meghali, De Bellis e Longo per rispondere, ciascuno, delle violazioni ivi contestate.

Ad avviso della Procura Federale, dall'attività istruttoria espletata nel corso delle indagini era emersa la sussistenza di gravi profili di responsabilità in capo ai deferiti che, a diverso titolo e sulla scorta dei rispettivi ruoli assunti all'interno della Sezione TSN di Lecce Principe di Piemonte, si concretizzavano in diverse condotte disciplinarmente sanzionabili.

All'esito del procedimento di primo grado, il Tribunale Federale ha accertato una responsabilità disciplinare esclusivamente in capo ai sig.ri Tommasi e Longo, prosciogliendo tutti gli altri deferiti dagli illeciti disciplinari inizialmente loro ascritti dalla Procura Federale.

Conseguentemente, i sig.ri Tommasi e Longo hanno proposto appello avverso il richiamato provvedimento del Giudice di primo grado, rassegnando le seguenti testuali conclusioni: «[…] *perché la Ecc.ma Corte adita, in riforma della Decisione del Tribunale Federale U.I.T.S. del 17.10.2023, comunicata via pec* ex *art. 34, lettera G, n.6, in data 10 Novembre 2023, resa nel procedimento distinto dal n.7/2023 R.G.T.F. e n.4/2023 R.G.P.F, Voglia, 1. in accoglimento del primo motivo di reclamo, accertare e dichiarare la nullità e/o inammissibilità della decisione gravata giacché fondata su un'azione disciplinare manifestamente improcedibile* ex *art. art. 30, commi quarto e quinto, Regolamento di Giustizia Sportiva UITS; 2. in accoglimento del secondo motivo di reclamo, accertare e dichiarare la nullità e/o inammissibilità della decisione gravata giacché fondata su un'azione disciplinare attivata sulla scorta di una mera denuncia anonima in violazione dell'art.30, n.4, Regolamento Giustizia Sportiva UITS.; 3. in accoglimento del terzo motivo, accertare e dichiarare gradatamente la nullità e/o inammissibilità del presente procedimento giacché basato e/o attivato sulla scorta di un'errata formulazione del capo di incolpazione e, per l'effetto, dichiarare che gli incolpati vanno assolti perché il fatto non sussiste e/o con altra differente formula assolutoria; - ancora in via subordinata, accertare e dichiarare la assenza di qualsivoglia responsabilità disciplinare dei reclamanti per sleale collaborazione; - in estremo subordine, e nella denegata ipotesi di rigetto delle istanze sopra spiegate, preso atto della assoluta assenza di dolo, ridurre le sanzioni pecuniarie inflitte, riconoscendo le attenuanti del Regolamento di Giustizia»*.

Con il primo motivo di ricorso i sig.ri Tommasi e Longo eccepiscono la nullità della decisione per la *«violazione e/o falsa applicazione dell'artt. 44, comma 6 e 38 comma 6 regolamento di giustizia sportiva coni violazione e/o falsa applicazione art. 30, commi quarto e quinto, regolamento di giustizia sportiva Uits»*.

Ad avviso dei ricorrenti la Procura Federale sarebbe incorsa nel mancato rispetto dei termini perentori indicati dalla richiamata disposizione *ex* art. 30, comma 5, del Regolamento di Giustizia UITS; più nello specifico, la Procura Federale non avrebbe rispettato lo scadenzario che sarebbe dovuto seguire dalla richiesta della proroga alla Procura Generale del CONI.

Insomma, secondo la ricostruzione offerta dalla difesa dei sig.ri Tommasi e Longo, *«la Procura Federale non ha mai comprovato, in via documentale, la data di iscrizione del nominativo degli incolpati medesimi nel registro delle indagini; 2. la stessa Procura UITS, per contro, ha unilateralmente individuato tale data nel giorno 06.03.2023; 3. le indagini, siccome regolate dalla normativa federale, terminavano quindi il 05.05.2023 (60 giorni dal 06.03.2023); 4. in virtù di provvedimento a firma del Procuratore Generale dello Sport del CONI del 28.04.2023, la Procura Federale UITS otteneva una proroga di quaranta giorni del prefato termine ordinatorio, decorrenti, secondo interpretazione rigorosa del codice federale dalla data di comunicazione della proroga stessa (e quindi dal 28.04.2023), ovvero, al più tardi, dalla data di scadenza del termine ordinatorio (e dunque dal 05.05.2023). 5. all'esito dell'attività istruttoria, il Procuratore Federale Aggiunto UITS, senza richiedere una ulteriore proroga del termine d'indagine, certamente spirato in data 14.06.2023, notificava avviso di chiusura delle indagini con contestuale comunicazione di richiesta di deferimento in data 5 luglio 2023. 6. E tanto, dunque, ben oltre il termine perentorio entro il quale esercitare l'azione disciplinare, collocabile al 04.07.2023 (giorni 60+40+20 dal 06.03.2023)»*.

Conseguentemente, continuano nel proprio ragionamento i sig.ri Tommasi e Longo, il periodo di cui la Procura Federale ha potuto usufruire per l'espletamento della propria attività si sostanzia in un *«arco temporale che viola apertamente i termini perentori stabiliti dal Regolamento di giustizia sportiva»*.

Pertanto, la decisione oggi impugnata è da considerarsi *«nulla»* in quanto *«omette di rilevare la eccepita violazione dei termini massimi di durate delle indagini federali»*.

Con il secondo motivo di ricorso, i sig.ri Tommasi e Longo eccepiscono l'*«improcedibilità della azione disciplinare per violazione ed errata applicazione dell'art.30 n.4 regolamento giustizia sportiva Uits»*.

Ad avviso dei ricorrenti, infatti, la sentenza si deve considerare *«errata»* dal momento che la Procura Federale ha *«attivato una indagine sulla base di una mera denuncia anonima»*.

In particolare, la difesa dei sig.ri Tommasi e Longo osserva che l'azione intrapresa dalla Procura Federale *«doveva essere dichiarata inammissibile»* atteso che le indagini della Procura Federale stessa venivano avviate a seguito *«di due segnalazioni anonime, acquisite agli atti, che vengono, tuttavia, a dire degli organi inquirenti superate dalla ispezione effettuata in data 12.2.2023»*.

Ispezione, continuano nel proprio ragionamento i ricorrenti, *«evidentemente attivata in forza delle predette segnalazioni le quali, a ben vedere, si pongono in un rapporto diretto di causa – effetto rispetto ai successivi accertamenti federali»*.

Con il terzo motivo di ricorso, la difesa dei sig.ri Tommasi e Longo eccepisce un *error in decidendo* da parte del Tribunale Federale, lamentando l'illogicità e l'irragionevolezza della decisione che ha visto, in difetto di motivazione, una disparità di trattamento nei confronti di tutti i soggetti deferiti dalla Procura Federale.

Ad avviso dei ricorrenti, la decisione del Tribunale Federale è altresì censurabile per aver accertato la sola responsabilità dei sig.ri Tommasi e Longo rispetto a *«presunte irregolarità contabili ed amministrative riscontrate nella gestione della sezione di Tiro a segno di Lecce, eventualmente ascrivibili a condotte commissive e/o omissive di tutti i componenti del Consiglio Direttivo»*.

In altri termini, i sig.ri Tommasi e Longo lamentano la circostanza che il Giudice di primo grado ha esclusivamente *«individuato nel Tommasi l'unico esclusivo responsabile di ogni addebito contabile e regolamentare riscontrato nella gestione della sezione di tiro a segno nazionale di Lecce»*, al tempo stesso *«obliterando i diritti e i doveri gravanti* ex lege *su tutti i membri del Consiglio Direttivo di un'associazione sportiva dilettantistica»*.

Al riguardo, la difesa dei ricorrenti osserva come il Consiglio Direttivo di una A.S.D. sia investito dei più ampi poteri gestori e amministrativi dell'associazione, assumendo il ruolo di *«"organo esecutivo" che ha il potere di organizzare ed indirizzare le iniziative e la politica associativa»*, curando al tempo stesso *«gli affari economici dell'associazione, tramite la gestione dei rapporti finanziari e bancari, su cui solitamente possono operare il Presidente e il Tesoriere»*; da ultimo, il Consiglio Direttivo ha il compito *«della corretta tenuta dei documenti dell'associazione e, dunque, anche dei verbali d'assemblea, della lista soci, della tenuta dei fogli cassa, della redazione del bilancio e della relazione illustrativa al bilancio stesso»*.

Quindi, continuano nel proprio ragionamento i sig.ri Tommasi e Longo, non è ipotizzabile, e qui risiede ad avviso dei ricorrenti il profilo di criticità della decisione del Tribunale Federale, che solo il Presidente della Sezione TSN possa essere l'unico responsabile delle violazioni accertate (tali da comportare poi una condanna a cinque anni di

sospensione) e non anche i restanti membri del Consiglio Direttivo, rispetto ai quali il Giudice di primo grado non ha accertato alcuna violazione.

«La decisione, sul punto, è fortemente contraddittoria ed illogica»; a mero dire dei ricorrenti, infatti, *«o si condannano, seppure con differente gradualità, tutti gli incolpati o si dichiara l'assenza di responsabilità di tutti i componenti del Consiglio Direttivo (incluso il Presidente)»*.

Nello specifico, poi, delle condotte oggetto di indagine da parte della Procura Federale, la difesa dei ricorrenti considera *«errato e ingiusto»* che il solo Francesco Tommasi debba considerarsi responsabile *«della mancata ratifica della delibera di urgenza del 10.11.2020 con la quale è stato assunto (con contratto di soli tre mesi) Domenico Olivo alle dipendenze della sezione di tiro a segno di Lecce»***.**

Ad avviso della difesa dei ricorrenti, il sig. Tommasi, contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale Federale (il Presidente ha *«tratto in errore il Consiglio Direttivo»*), non ha assunto una condotta ingannevole nei confronti del Consiglio Direttivo; per altro aspetto, poi, il Tribunale Federale ha commesso un ulteriore errore nel non considerare le circostanze emergenziali (legate alla pandemia) che avrebbero giustificato la delibera d'urgenza.

Per altro aspetto, e con specifico riferimento al noleggio dell'automobile da parte della Sezione TSN, i ricorrenti ritengono *«errato ed ingiusto ritenere Tommasi Francesco unico responsabile per l'utilizzo di un'auto noleggiata in forza di una delibera autorizzativa del Consiglio Direttivo»*.

Infatti, la delibera del 23 gennaio 2021 è stata assunta all'unanimità del Consiglio Direttivo che, specificatamente, autorizzava le spese per il noleggio dell'auto, *«anche per gli spostamenti del Presidente»*.

Anche in questo caso, nonostante la delibera fosse stata assunta in seno al Consiglio Direttivo con l'unanimità dei voti, il Tribunale Federale ha ritenuto responsabile il solo Presidente, senza rinvenire alcuna condotta *contra legem* da parte degli altri deferiti.

Da ultimo, la difesa dei ricorrenti censura l'errata condanna inflitta dal Tribunale Federale alla sig.ra Anna Rita Longo; a quest'ultima è stata ascritta una condotta posta in violazione del dovere di lealtà, correttezza e probità.

In particolare, la sig.ra Longo avrebbe beneficiato di rimborsi carburanti non dovuti e di compensi per l'attività svolta all'interno della Sezione TSN.

Rispetto a tali condotte, censurate dalla Procura Federale, e per le quali il Giudice di primo grado ha disposto la sospensione per un anno dalle attività sportive e sociali, la difesa dei ricorrenti osserva che la delibera del 15 dicembre 2020 del Consiglio Direttivo aveva autorizzato il rimborso e, con riferimento ai compensi percepiti, afferma telegraficamente che detta circostanza (*id est*, il compenso) *«trova la propria giustificazione solo … nella Carta costituzionale (art. 36 Cost.)»*.

2.

Con memoria del 7 dicembre 2023 si è costituita in giudizio la Procura Federale, rassegnando le seguenti testuali conclusioni: *«Rigettare il reclamo proposto dai Sigg. Francesco Tommasi e Anna Rita Longo, in quanto infondato, avverso la sentenza n. 7/2023 resa dal Tribunale federale, con integrale conferma della medesima decisione»*.

La Procura Federale osserva, in primo luogo, e con riferimento al primo motivo di ricorso, che *«dies a quo non computatur»*. Ad avviso della Procura Federale, infatti, *«il procedimento volto a verificare la sussistenza di condotte rilevanti sul piano disciplinari è articolato in più fasi o subprocedimenti»*; ebbene, ad avviso della Procura Federale

rispetto a ciascuna fase o procedimento si deve tenere conto di quanto disposto dal *«principio generale del processo civile* ex *art. 155 c.p.c. applicabile* ex *art. 2 co. 7 R.G. UITS»*, secondo cui *«nel computo del decorso dei termini procedimentali il primo giorno non è computato»*.

Conseguentemente, continua nel proprio ragionamento la Procura Federale, il Giudice di primo grado bene ha operato nel *«non considerare il primo giorno della seconda fase volta alla valutazione delle prove acquisite che si è conclusa con la comunicazione dell'intendimento di deferimento. Quindi, ha affermato che i termini procedimentali sono stati rispettati atteso che la conclusione di questa seconda fase scadeva il 5 luglio e la notifica dell'intendimento è avvenuta appunto il 5 luglio 2023»*.

Per altro aspetto, poi, la Procura Federale contesta il motivo dei ricorrenti secondo cui la Procura Federale avrebbe *«attivato una indagine sulla base di una mera denuncia anonima»*. A bene vedere, infatti, in concomitanza della verifica del 12 febbraio 2023 da parte della Commissione UITS vi sarebbero stati altri *«tre esposti, due a firma del Sig. Francesco Tommasi, uno della nipote Vincenza Tommasi, tutti a febbraio 2023»*. E, in ogni caso, la UITS, secondo il ragionamento della Procura Federale, può a prescindere *«disporre visite ispettive, specialmente dopo le vicende delittuose che hanno coinvolto altre Sezioni»*.

Da ultimo, e con riferimento alla contestazione sollevata dai ricorrenti avuto riguardo l'*error in decidendo* cui sarebbe incorso il Tribunale Federale, la Procura Federale osserva come l'argomentazione svolta dai sig.ri Tommasi e Longo *«trascura che il Presidente della Sezione ed il Consiglio direttivo hanno ruoli e responsabilità distinte, onde ciascuno risponde di quelle connesse alla carica rivestita»*; in particolare, lo Statuto individua *«quali sono gli organi della Sezione e ne disciplina poteri e doveri, ivi inclusi quelli del Presidente, del Consiglio direttivo e del Proboviro»*.

Quindi, continua nel proprio ragionamento la Procura Federale, non si condividono *«le censure mosse»* dalla difesa dei ricorrenti.

In particolare, e con riferimento all'assunzione del sig. Domenico Olivo, la Procura Federale osserva che il motivo per cui il sig. Tommasi (allora Presidente della Sezione TSN) sia stato ritenuto responsabile della mancata ratifica della delibera assunta d'urgenza in data 10 novembre 2020 risiede nel fatto che lo stesso Presidente non abbia sottoposto a ratifica quello stesso provvedimento *«alla prima riunione utile»*.

Con riferimento, poi, alla questione relativa alla delibera assunta dal Consiglio Direttivo con la quale, all'unanimità, è stato autorizzato l'uso dell'automobile anche per gli spostamenti del sig. Tommasi, la Procura Federale precisa che *«è agli atti che questi utilizzi personali ci sono stati da parte del Presidente della Sezione. Viceversa, la non univocità dell'espressione non depone nel senso che effettivamente il Consiglio direttivo intendesse autorizzare gli spostamenti personali, avulsi da esigenze della Sezione. Ne consegue che l'autorizzazione della spesa non comprova che la stessa fosse destinata a comprendere usi per esigenze personali del Presidente, chiaramente contrari ai principi che devono ispirare la gestione di una Sezione UITS»*.

Da ultimo, e con riferimento alla sanzione inflitta alla sig.ra Anna Rita Longo, la Procura Federale osserva come il Giudice di primo grado abbia condiviso la contestazione della Procura stessa, atteso che alla sig.ra Longo sono state riconosciute e rimborsare spese per carburante *«relative a periodi antecedenti alla delibera del Consiglio direttivo intervenuta il 15 dicembre 2020»*.

Insomma, conclude la Procura Federale, si tratta di *«rimborsi importanti che si aggiungono ad altri compensi percepiti quale tecnico presso la Sezione. In sostanza, un ruolo che ha reso vantaggi anche in termini economici in violazione del principio di lealtà e gratuità delle attività che si svolgono all'interno della Sezione»*.

3.

Con ordinanza del 29 novembre 2023, il Presidente della Corte d'Appello Federale ha fissato per il giorno 13 dicembre 2023 l'udienza di trattazione e discussione del procedimento, con le modalità telematiche.

Così, in data 13 dicembre 2023 si è svolta da remoto l'udienza di trattazione e discussione: per i sig.ri Tommasi e Longo era presente l'avv. Stefano Miglietta e, presso gli Uffici della UITS, era presente il Sostituto Procuratore Federale, avv. Licia Grassucci.

Si è svolta ampia e complessa discussione tra le parti; ciascuna delle parti ha chiarito e ribadito le proprie eccezioni e argomentazioni svolte nei rispettivi scritti costitutivi.

Terminata la discussione, la Corte d'Appello Federale si è riservata. Con ordinanza emessa all'esito della Camera di Consiglio, il Collegio ha rinviato il procedimento all'udienza del 16 gennaio 2024, ore 16.00, assegnando alle parti termine sino a 5 giorni prima per il deposito delle memorie conclusive.

Le parti non hanno provveduto, nei termini concessi dal Collegio, al deposito di ulteriori memorie difensive.

All'udienza del 16 gennaio 2024 si è svolta da remoto l'udienza di trattazione e discussione, nel corso della quale la difesa dei sig.ri Tommasi e Longo ha reso edotto il Collegio dell'avvenuto decesso del sig. Tommasi in data 18 dicembre 2023, insistendo *«per l'accoglimento del reclamo presentato per la Sig.ra Longo, nonché per l'accoglimento dello stesso nell'interesse degli eredi del Sig. Tommasi»*. La difesa della Procura Federale, preso atto di quanto dichiarato dalla difesa dei ricorrenti, ha rilevato che il *«decesso del Sig. Tommasi è causa di interruzione del procedimento, ma si rimette alle decisioni del Collegio»*.

Il Collegio, preso atto, ha trattenuto la causa in decisione.

All'esito della successiva Camera di consiglio, *«il Collegio, preso atto che l'avvocato di parte reclamante ha chiesto che il procedimento venga trattenuto in decisione anche nell'interesse degli eredi del* de cuius *sig. Francesco Tommasi, vista l'assenza di una formale costituzione di detti eredi nel suddetto procedimento, ne dichiara l'interruzione»*.

Successivamente, con istanza presentata a mezzo pec in data 22 gennaio 2024, la sig.ra Anna Rita Longo ha presentato istanza per la riassunzione del procedimento, riportandosi *«al contenuto del reclamo del 21.11.2023 proposto avverso la decisione del Tribunale UITS del 17.10.2023, qui da intendersi integralmente trascritto e riportato»*, insistendo quindi per l'accoglimento dello stesso.

Il Collegio, quindi, ha fissato la nuova udienza per il giorno 22 febbraio 2024; all'udienza così fissata la difesa della sig.ra Longo e la difesa della Procura Federale, nel riportarsi a tutti i rispettivi scritti difensivi, hanno chiesto la definizione del procedimento.

La Corte d'Appello Federale, dato, atto, ha trattenuto il procedimento in decisione.

MOTIVI

Preliminarmente, e con riferimento alla posizione del sig. Francesco Tommasi, il Collegio dichiara estinto il procedimento.

L'avvenuto decesso del sig. Tommasi in data 18 dicembre 2023, infatti, fa venir meno il provvedimento disciplinare irrogato nei confronti dello stesso, attesa la natura prettamente personale della sanzione comminata al deferito.

Pertanto, la Corte d'Appello Federale oggi è chiamata a decidere esclusivamente rispetto al giudizio di gravame riassunto dalla sig.ra Anna Rita Longo con l'istanza del 20/22 gennaio 2024.

Con il primo motivo di ricorso la sig.ra Longo eccepisce l'improcedibilità dell'azione per il mancato rispetto, da parte della Procura Federale, dei termini relativi alle indagini preliminari e alla successiva comunicazione dell'intendimento a deferire i soggetti indagati.

In particolare, a mero dire della sig.ra Longo la decisione assunta dal Tribunale Federale sarebbe affetta da nullità per la *«violazione e/o falsa applicazione dell'artt. 44, comma 6 e 38 comma 6 regolamento di giustizia sportiva coni violazione e/o falsa applicazione art. 30, commi quarto e quinto, regolamento di giustizia sportiva Uits»*.

In altri termini, ad avviso della sig.ra Longo la Procura Federale avrebbe violato le norme procedurali; quest'ultima sarebbe incorsa nel mancato rispetto dei termini perentori indicati dalle richiamate disposizioni, andando oltre il termine ultimo.

Il motivo è infondato e non merita l'accoglimento.

In primo luogo, non si ritiene sussistente alcuna *«violazione e/o falsa applicazione dell'artt. 44, comma 6 e 38 comma 6 regolamento di giustizia sportiva coni»*; infatti, a bene vedere l'articolo 44 del Codice di Giustizia del Coni è composto da soli cinque commi e non (come dedotto dalla difesa della sig.ra Longo) da sei commi.

Per altro verso, poi, appare del tutto inconferente il motivo di ricorso con cui ci si duole della violazione o falsa applicazione di quanto disposto dal sesto comma dell'articolo 38 del Codice di Giustizia del Coni, a mente del quale *«l'estinzione del giudizio disciplinare estingue l'azione e tutti gli atti del procedimento, inclusa ogni eventuale decisione di merito, diventano inefficaci. L'azione estinta non può essere riproposta»*.

Tale disposizione, infatti, si riferisce ai termini, sì perentori, entro i quali il Giudice (tanto in primo grado quanto in secondo grado) deve emettere la propria decisione; sicuramente tale disposizione non è riferibile all'esercizio dell'azione disciplinare da parte della Procura Federale.

Ad avviso del Collegio è, invece, imprescindibile partire dall'analisi delle disposizioni che regolano lo "scadenziario processuale" cui è onerata la Procura Federale della UITS con riferimento a quanto disciplinato nel Regolamento di Giustizia della UITS.

Con una necessaria premessa, ossia che il Regolamento di Giustizia UITS non contiene alcuna previsione circa la natura perentoria o meno dei termini per l'esercizio dell'azione disciplinare da parte della Procura Federale.

Ai sensi del quinto comma dell'art. 30 del Regolamento di Giustizia UITS *«la durata delle indagini non può superare un termine superiore a sessanta giorni dall'iscrizione nel registro del fatto o dell'atto rilevante. Su istanza congruamente motivata del Procuratore Federale, la Procura Generale dello Sport autorizza la proroga di tale termine per la durata di quaranta giorni* […]».

Il precedente quarto comma dell'art. 30 del Regolamento di Giustizia UITS, poi, dispone che *«il Procuratore federale, entro venti giorni dalla conclusione delle indagini, informa l'interessato dell'intendimento di procedere al deferimento e gli comunica gli elementi che la giustificano, assegnandoli un termine di quindici giorni per presentare una memoria ovvero, se questi non sia stato già audito, per chiedere di essere sentito. In caso di impedimento a comparire*

personalmente, l'interessato può presentare una memoria sostitutiva entro i due giorni successivi. Qualora il Procuratore federale ritenga di dover confermare la propria intenzione, entro trenta giorni dalla scadenza del termine per l'audizione o per la presentazione della memoria esercita l'azione disciplinare formulando, nei casi previsti dallo Statuto o dalle norme federali, l'incolpazione mediante atto di deferimento a giudizio comunicato all'incolpato e al giudice e agli ulteriori soggetti eventualmente indicati dal presente regolamento».

Quindi, sulla scorta di quanto disposto dalle disposizioni poc'anzi richiamate del Regolamento di Giustizia UITS, dalla data di iscrizione nel registro decorrono i sessanta giorni per lo svolgimento delle indagini (eventualmente prorogabili di ulteriori quaranta giorni), all'esito dei quali il Procuratore Federale, entro i successivi venti giorni, comunica all'interessato la propria volontà di procedere con il deferimento, con assegnazione di un termine di venti giorni per presentare una memoria o per essere sentiti sui fatti contestati. Dalla scadenza del termine assegnato per la presentazione della memoria o per essere sentiti, decorrono poi ulteriori trenta giorni per procedere alla comunicazione dell'atto di deferimento all'incolpato.

Quindi, ad avviso del Collegio, è necessario accertare e valutare se l'attività svolta dalla Procura Federale abbia rispettato o meno le tempistiche previste dal Regolamento di Giustizia UITS pena la decadenza dall'esercizio del potere disciplinare.

Il ragionamento sviluppato dalla difesa della sig.ra Longo, con specifico riferimento alla corretta applicazione o meno nel computo dei termini del primo giorno di ogni singola fase, è senz'altro corretto e il Collegio condivide le argomentazioni e le deduzioni svolte dalla ricorrente.

Infatti, anche sulla scorta di quanto disposto *ex* art. 2, comma 7, del Regolamento di Giustizia UITS, nel procedimento sportivo si segue la regola dettata dall'art. 155 cod. proc. civ. secondo cui *«nel computo dei termini a giorni o ad ore, si escludono il giorno o l'ora iniziali»* (in altri termini, *dies a quo non computatur*).

Venendo al caso di specie, è pacifico che il 6 marzo 2023 sia la data di iscrizione degli incolpati nel registro; pertanto, anche sulla scorta di quanto disposto *ex* art. 155 cod. proc. civ., dal 7 marzo 2023 sono decorsi i 60 giorni per lo svolgimento delle indagini, con termine ultimo fissato per il giorno 5 maggio 2023.

Medio tempore, ossia in data 28 aprile 2023, la Procura Generale dello Sport del CONI ha concesso la proroga di quaranta giorni per il proseguimento delle indagini da parte della Procura Federale.

Conseguentemente, i quaranta giorni di proroga delle indagini si uniscono ai precedenti 60 giorni ordinari previsti costituendo, quindi, un *unicum* temporale senza che, nel computo del termine di proroga, venga escluso il giorno iniziale.

Pertanto, il termine ultimo per lo svolgimento delle indagini da parte della Procura Federale veniva a fissarsi per il giorno 14 giugno 2023.

Conclusa la fase delle indagini, *ex* art. 30, comma 4, del Regolamento di Giustizia UITS la Procura Federale ha venti giorni di tempo per valutare il materiale probatorio acquisito e comunicare all'interessato il proprio intendimento a procedere al deferimento.

Anche in questo caso, ad avviso del Collegio i successivi venti giorni a disposizione della Procura Federale costituiscono un solo *unicum* temporale in continuità (nel caso di specie) con i precedenti 60 giorni ordinatori e 40 giorni di proroga cui la stessa Procura Federale ha potuto usufruire per la propria attività di indagine.

Conseguentemente, poiché la fase (prorogata) delle indagini si è conclusa in data 14 giugno 2023, ad essa si debbono aggiungere ulteriori venti giorni a decorrere dal 15 giugno 2023, con termine ultimo fissato, quindi, per il giorno 4 luglio 2023.

Ma a questa data, ad avviso di codesta Corte, avuto riguardo al termine complessivo che deve essere rispettato per la comunicazione del deferimento, non si è inverata ancora alcuna decadenza dall'esercizio del potere disciplinare da parte della Procura Federale atteso che, come disciplinato dal quarto comma dell'art. 30 del Regolamento di Giustizia UITS, decorre un ulteriore termine per l'interessato di quindici giorni per essere ascoltato o, in alternativa, per presentare una propria memoria.

Decorso poi quest'ulteriore termine, la Procura Federale ha a disposizione ulteriori trenta giorni per provvedere alla comunicazione all'interessato dell'atto di deferimento.

Ora, e con riferimento al caso *de quo*, e riprendendo la data correttamente individuata dalla difesa della sig.ra Longo, vale a dire il 4 luglio 2023, si debbono calcolare ulteriori cinquanta giorni per la Procura Federale come termine ultimo per esercitare il proprio potere disciplinare con la comunicazione dell'atto di deferimento (*id est*, 20 giorni per l'eventuale ascolto del deferito e ulteriori 30 giorni per la comunicazione dell'eventuale deferimento).

Così ragionando, la Procura Federale aveva la possibilità di comunicare il deferimento alla sig.ra Longo entro la data del 23 agosto 2023 (non volendo considerare il termine di sospensione feriale dei termini).

Ebbene, la Procura Federale ha deferito, tra gli altri, anche la sig.ra Anna Rita Longo in data 4 agosto 2023; in altri termini, ben prima del termine ultimo individuato dall'art. 30 del Regolamento di Giustizia UITS.

L'azione disciplinare, quindi, è stata tempestiva e non può essere in alcun modo invocata alcuna decadenza del suo esercizio da parte della Procura Federale.

Sulla questione per cui oggi codesta Corte di Appello è stata chiamata a decidere, il Collegio è a conoscenza che negli ultimi anni si sono delineati, anche all'interno del Collegio di Garanzia, due diversi orientamenti, uno a favore della perentorietà di tutti i termini previsti dal Codice di Giustizia Sportiva del Coni, e l'altro a favore della ordinarietà degli stessi.

Tuttavia, poiché la *ratio* alla base dell'orientamento favorevole alla natura perentoria dei termini è pur sempre quella di evitare che l'incolpato sia costretto ad attendere, *sine die*, gli esiti dell'attività di indagine della Procura Federale, considerata la particolarità del caso di specie, il Collegio ritiene di aderire ad un orientamento intermedio rispetto a quelli sopra delineati, ovvero che i termini previsti per l'esercizio dell'azione disciplinare, che non si reputano perentori, non si debbono considerare al tempo stesso neppure *«puramente ordinatori»*, in quanto le esigenze di celerità e speditezza del procedimento disciplinare debbono indurre il Giudice federale ad esaminare volta per volta se *«il tempo sia stato amministrato dalla Procura Federale* cum grano salis*, nel rispetto, cioè, del delicato equilibro tra esigenze investigative e garanzie di difesa»*.

In tale ottica, la linea di demarcazione deve essere ricercata alla luce dei canoni di ragionevolezza e in chiave di garanzia dell'interessato, così da considerare la diversa gradazione delle esigenze di certezza e di celerità connaturate a ciascun ordinamento giuridico.

Sul punto, si vedano le decisioni assunte dal Collegio di Garanzia; in particolare la decisione n. 25/2017 e la decisione n. 55/2017.

In particolare, con la decisione n. 25/2017, il Collegio di Garanzia ha osservato che *«uno spazio temporale eccessivamente vincolante entro cui svolgere le proprie attività potrebbe creare una serie di difficoltà in capo al Procuratore Federale nel mettere insieme sufficienti elementi probatori che giustifichino la chiusura delle indagini ed il conseguente atto di deferimento dell'incolpato, specie in procedimenti dove il numero dei co-indagati è consistente. Infatti, le attività di indagine sono finalizzate alla ricerca delle prove a carico, ma anche a favore dell'indagato. Qualora risultasse, dagli esiti della fase istruttoria, la manifesta infondatezza della notizia di illecito, l'azione della Procura Federale si tradurrebbe nella decisione di archiviazione. Se, dunque, ipoteticamente, la perentorietà dei termini relativi all'esercizio dell'azione disciplinare si dovesse applicare anche al procedimento di archiviazione, si giungerebbe al paradosso per cui la Procura Federale che non la rispettasse sarebbe costretta a procedere al deferimento nonostante le notizie di illecito si rivelino prive di fondamento. Tutto questo a discredito del principio del giusto processo e del connesso favor rei che ispirano il nostro ordinamento. All'opposto, la perentorietà del limite temporale in questione si porrebbe in contrasto anche con l'interesse dell'indagato a non essere condotto dinnanzi ad un giudice federale sulla base di un quadro probatorio sprovvisto di concreti elementi di fondatezza. In particolare, un termine estremamente rigido, soprattutto nel caso di procedimenti complessi che coinvolgono una pluralità di indagati, rischierebbe di comprimere eccessivamente le garanzie difensive dell'indagato che sarebbe limitato nella produzione e nella valutazione di memorie scritte o audizioni»*.

Con la successiva decisione n. 55/2017, il Collegio di Garanzia ha richiamato la menzionata decisione n. 25/2017 per, quindi, ribadire la non perentorietà del termine in esame, ma, al contempo, ha rafforzato il concetto di non discrezionalità del lasso temporale a disposizione della Procura Federale per l'esercizio dell'azione disciplinare e la formulazione dell'atto di deferimento.

Il Collegio di Garanzia, pertanto, ha precisato che i termini in questione, sia pur non essendo scrutinabili secondo criteri di rigida perentorietà, debbono tuttavia essere sottoposti, di volta in volta, alla delibazione dell'Organo di Giustizia, per cogliere se, nel caso concreto, *«il tempo sia stato amministrato dalla Procura Federale* cum grano salis*, nel rispetto, cioè, del delicato equilibro tra esigenze investigative e garanzie di difesa»*.

Quindi, in considerazione del fatto che, per un verso, il Regolamento di Giustizia UITS non contiene alcuna previsione circa la natura dei termini per l'esercizio dell'azione disciplinare, e che per altro verso il ritardo di un giorno nell'invio dell'avviso di conclusione delle indagini non ha determinato lo sforamento del termine complessivo previsto tanto dall'art. 30 del Regolamento di Giustizia UITS quanto dall'art. 44, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva del Coni per la formulazione dell'atto di deferimento, il Collegio ritiene tempestiva l'azione della Procura Federale.

Per altro aspetto, non è meritevole d'accoglimento l'ulteriore censura svolta dalla difesa della sig.ra Longo, secondo cui il procedimento disciplinare sarebbe scaturito da una denuncia anonima, in contrasto quindi con quanto stabilito dal Regolamento di Giustizia UITS.

Il Collegio, sul punto, condivide quanto già osservato dal Giudice di primo grado; le condotte oggetto di contestazione disciplinare traggono origine da quanto è stato accertato a seguito della verifica ispettiva disposta dalla UITS presso la sezione cui apparteneva anche la sig.ra Longo.

Infine, e per quanto riguarda la specifica posizione della ricorrente, è indubbio che la stessa abbia tratto oggettivi benefici dalla condotta *contra legem* assunta dall'allora Presidente della Sezione (nonché marito), beneficiandone soprattutto sotto un aspetto squisitamente economico.

È indubbio che la sig.ra Longo, infatti, abbia svolto attività e mansioni che non le dovevano assolutamente competere; abbia avuto libero accesso al conto corrente intestato alla Sezione e, soprattutto, abbia ricevuto compensi e rimborsi carburante che, subito dopo le dimissioni del Presidente, non sono stati più elargiti in favore della stessa.

Ciò non sta altro che a significare, come giustamente denunciato dalla Procura Federale e accertato successivamente dal Tribunale Federale, che la sig.ra Longo, in spregio e violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, abbia posto in essere condotte in danno della Sezione e, pertanto, si ritiene corretta la decisione cui è pervenuto il Giudice di primo grado di applicare alla stessa *«la sanzione disciplinare della sospensione da ogni attività sportiva, sociale e federale per la durata di anni 1 (uno)»*.

P.Q.M.

La Corte d'Appello Federale

- dichiara estinto il procedimento nei confronti del sig. Francesco Tommasi, deceduto in data 18 dicembre 2023;
- rigetta il reclamo proposto dalla sig.ra Anna Rita Longo, riassunto con istanza del 20/22 gennaio 2024.

Incarica la Segreteria di comunicare il contenuto della presente decisione direttamente alla sig.ra Anna Rita Longo, curandone altresì la pubblicazione sul sito istituzionale della UITS.

Roma, 29 febbraio 2024

DE STASIO BERNARDO
2024.03.01 10:48:13
CN=DE STASIO BERNARDO
C=IT
O=ORDINE AVVOCATI ROMA
2.5.4.97=VATIT-80230130587
RSA/2048 bits

Il Presidente
f.to Avv. Bernardo De Stasio

Firmato digitalmente da:
Pasquale Visone
Data: 01/03/2024 10:59:53

Il Componente
f.to Avv. Pasquale Visone

Firmato digitalmente da
MICHELE GIRARDI
CN = MICHELE GIRARDI
SerialNumber = TINIT-GRRMHL80D09H501R
C = IT

Il Componente supplente relatore est.
f.to Avv. Michele Girardi